

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DE VITO, DE GIUSEPPE,
RICCI, MEZZAPESA e DEL NERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1979

Modifiche al testo unico sull'ordinamento delle casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, e dalla legge 28 novembre 1957, n. 1207

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione riproduce in buona sostanza le previsioni normative sulle casse rurali ed artigiane, contenute nel disegno di legge n. 1036 del 5 aprile 1973 d'iniziativa del senatore Farabegoli ed altri, già assegnato alla competente Commissione finanze e tesoro che, dopo averlo tenuto lungamente all'ordine del giorno, non ha potuto iniziarne la discussione organica, anche per la fine anticipata della legislatura.

Le casse rurali ed artigiane sono disciplinate, come è noto, dal testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707.

L'ultima modifica risalente così al 1955 — dato che quella recata dalla legge 28 novembre 1957, n. 1207, riguardava la proroga dei termini per uniformare gli statuti delle casse rurali ed artigiane alle disposizioni le-

gislative del 1955 — non ha sostanzialmente innovato la struttura di base delle casse rurali ed artigiane, limitandosi in pratica ad inserire alcune operazioni e servizi nel *corpus* di una legge definita « rigida » e che, contrariamente alla normativa delle altre aziende di credito, predeterminava in modo tassativo l'operatività delle casse stesse.

Tale normativa se non ha impedito l'espansione sul piano della raccolta, non ha però consentito alle casse di esprimere tutta la loro potenzialità a favore di quelle categorie sociali e di quelle aree periferiche che sono i destinatari principali dell'attività da esse svolta.

Le casse rurali ed artigiane, dunque, nel momento in cui le economie locali registravano crescenti ritmi di sviluppo e di trasformazione, non sono state in grado — proprio a motivo del quadro legislativo — di accom-

pagnare siffatti processi evolutivi. In altri termini, le casse rurali ed artigiane si sono rivelate uno strumento solo in parte adeguato a sostenere le accennate esigenze.

Nell'arco di tempo che va dal 1955 al 1976, la dinamica delle casse rurali ed artigiane è stata caratterizzata dai seguenti risultati: per quanto riguarda i depositi fiduciari, essi sono saliti a ben 2.724 miliardi a fine giugno 1976 di contro ai 41.854 milioni del 1955; il patrimonio è passato da 1.575 milioni del 1955 a 94 miliardi del 1976, mentre la dimensione media delle casse rurali ed artigiane — in base alla raccolta — si è elevata a 3 miliardi, rispetto ai 62 milioni del 1955. Anche per quanto riguarda la compagine sociale, si è avuto un significativo aumento: i soci, che erano 114.000 sono diventati 160.000, sebbene nel periodo considerato la popolazione attiva nell'agricoltura e nell'artigianato — settori ai quali l'80 per cento dei soci debbono appartenere secondo l'articolo 4, terzo comma, del testo unico vigente — sia diminuita del 14,3 per cento, in conseguenza del fenomeno dell'esodo rurale.

Nonostante questi progressi, non si è proporzionalmente dilatato — per i ricordati vincoli legislativi — il complesso delle operazioni attive, che sono salite a 1.187 miliardi nei confronti dei 23.104 milioni del 1955, tanto che il rapporto impieghi-depositi, che nel 1955 era del 55,2 per cento è sceso al 43,6 per cento del 1976, di gran lunga inferiore ai rapporti medi del sistema bancario.

È questo l'effetto di più negativa incidenza che l'attuale assetto normativo determina sull'attività delle casse rurali ed artigiane, le quali non trovano così modo di ampliare la gamma dei loro interventi soprattutto verso la piccola imprenditorialità e quindi di assol-

vere alla loro istituzionale funzione, che all'estero — e ci riferiamo in particolare ai Paesi dell'Europa centro-settentrionale — esplicano con positiva efficacia. In Germania il sistema delle casse rurali Raiffeisen, formato da quasi 7.000 organismi coordinati da enti di secondo e di terzo grado, copre le esigenze creditizie di larga parte del ceto medio; in Francia 6.000 casse rurali, controllate da casse regionali e dalla Banca dell'agricoltura e del credito mutualistico, soddisfano in buona misura le necessità finanziarie dell'agricoltura. Così anche in Austria (con 1.750 casse rurali), in Olanda (1.400), in Svizzera (1.100).

Mentre in Italia abbiamo solamente 643 casse rurali con 911 sportelli che rappresentano rispettivamente il 60 per cento del totale delle aziende di credito ordinario e il 7,84 per cento degli sportelli, e con una incidenza di appena il 3 per cento in rapporto al totale dei depositi raccolti dal sistema bancario: dimensione e potenzialità ridotte se esse vengono messe in relazione alle 3.540 casse rurali del 1922 con una percentualità di quasi il 20 per cento dei depositi nazionali a quella data.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare alla vostra approvazione intende rappresentare più che un atto formale di puro e semplice aggiornamento legislativo, una espressione di fiducia nei riguardi del metodo cooperativo senza fini di speculazione privata ed a carattere mutualistico, che — in armonia con la norma dell'articolo 45 della Costituzione — deve potersi affermare contribuendo all'elevazione morale e materiale di quanti in esso metodo credono e sperano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo e agli articoli successivi.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Sono soggette alle norme del presente testo unico le società cooperative costituite a responsabilità limitata ovvero a responsabilità illimitata nelle forme indicate nell'articolo seguente, le quali abbiano per oggetto la raccolta del risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito cooperativo a favore delle economie locali ».

Art. 2.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Le aziende soggette alle disposizioni del presente testo unico devono assumere la denominazione di "Cassa di credito cooperativo o *Raiffeisenkasse*" di . . . (indicazione del comune e della provincia) - società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata.

Queste denominazioni possono essere integrate con espressioni di carattere distintivo, previo benestare dell'organo di vigilanza.

Le suddette aziende saranno in appresso indistintamente indicate con la denominazione di Casse e rientrano tra le aziende di credito di cui all'articolo 5, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Le Casse già costituite possono proporre all'organo di vigilanza la nuova denominazione sociale che intendono assumere in relazione a quanto disposto dal primo comma.

Le società che non sono soggette alle disposizioni del presente testo unico ai sensi dell'articolo 1 non possono assumere o conservare le denominazioni di cui al primo comma ».

Art. 3.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« La qualità di socio può essere assunta da coloro che, all'atto dell'ammissione, sono residenti o domiciliati nel comune in cui l'azienda ha sede o negli altri nei quali essa sia stata autorizzata ad esercitare la sua attività.

La qualità di socio può essere assunta, altresì, dalle cooperative non di credito regolarmente iscritte nel registro pubblico e dai consorzi di cooperative che operano con carattere di continuità nel territorio del comune nel quale sono stabilite le sedi delle Casse o in quelli nei quali siano state autorizzate ad operare.

Nessun socio, persona fisica o giuridica, può essere socio di più di una Cassa.

Le Casse non possono essere costituite da meno di trenta soci. Ove, successivamente, il numero dei soci divenga inferiore a trenta e non sia integrato entro un anno la Cassa deve porsi in liquidazione o fondersi con altre Casse ».

Art. 4.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Ciascun socio è tenuto alla sottoscrizione di almeno una azione ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale.

La misura della partecipazione minima e massima di capitale dei soci è regolata secondo le disposizioni previste per le società cooperative in generale.

Almeno metà dell'importo delle azioni sottoscritte deve essere versato dai soci al momento della stipulazione dell'atto costitutivo o della ammissione nell'azienda già costituita.

Ciascun socio ha un solo voto e non può avere più di una delega. La delega ad esercitare il voto non può essere conferita nè agli amministratori nè ai dipendenti della società.

Il socio che entra nella società già costituita, oltre al versamento delle azioni o delle quote di partecipazione al capitale sociale, sottoscritto secondo quanto è stabilito nell'atto costitutivo e nello statuto, deve procedere ad un ulteriore versamento in relazione all'ammontare delle riserve patrimoniali esistenti, con le modalità, nella misura e nel termine che sono fissati, di anno in anno, dagli organi sociali della società, competenti a norma dello statuto sociale.

La società non può acquistare le quote o le azioni dei soci, non può compensare con le loro obbligazioni, nè può fare anticipazioni su di esse.

Le Casse esistenti devono adeguare il valore nominale delle loro azioni o quote di partecipazione a quello minimo stabilito dal precedente secondo comma nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 5.

Il quinto ed il sesto comma dell'articolo 6 sono abrogati.

Art. 6.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Il capitale delle Casse di nuova formazione deve essere costituito in danaro e per somma non inferiore a lire 5 milioni ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 13 è abrogato.

Art. 8.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 15 sono abrogati.

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le operazioni con non soci non possono eccedere il 50 per cento del totale dei depositi fiduciari raccolti nelle Casse ».

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Nelle Casse costituite nella forma di società cooperativa a responsabilità limitata il fido concedibile a uno stesso obbligato non può superare il limite stabilito dall'organo di vigilanza per le aziende di credito, salvo deroghe da richiedere caso per caso allo stesso organo. Per la determinazione delle componenti del patrimonio utili per il calcolo del predetto limite e delle operazioni soggette al limite medesimo, si applicano le disposizioni vigenti per le aziende di credito ».

Art. 9.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Le Casse sono autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di esercizio e possono essere autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento e pertanto sono comprese tra gli istituti di cui al primo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 934. Le aziende predette possono altresì essere prescelte per il compimento delle operazioni di credito contemplate nelle leggi 25 luglio 1952, n. 949, e n. 991, e possono essere autorizzate a compiere le operazioni di credito agevolato previste da leggi statali, regionali, provinciali, anche in deroga alle norme statutarie ».

Art. 10.

L'articolo 17 è così modificato:

le lettere *a)* ed *f)* sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« *a)* concedere prestiti contro rilascio di cambiali, note di pegno, titoli e documenti

rappresentativi di merci, ed effettuare operazioni di sconto sui titoli »;

« f) acquistare, costruire e vendere — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — immobili ed attrezzature destinate ad uso aziendale anche al fine di recuperare crediti, ovvero ad usi e finalità sociali di carattere locale »;

sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« h) partecipare all'istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, e, limitatamente alle Casse delle province di Bolzano e di Trento, alla Centrale altoatesina *Raiffeisen* s. p. a. — *Raiffeisen-Zentrale Sudtirol* A. G. — ed alla Cassa centrale delle casse rurali trentine, nonchè agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza dell'azienda, ad enti creati o promossi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici, e ad istituti, società ed enti che abbiano attinenza con il movimento della cooperazione e del credito;

i) assumere la gestione di iniziative e servizi di utilità locale, compresi viaggi ed assistenza turistica, da effettuare previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

l) concedere in locazione cassette di sicurezza con l'osservanza delle dovute cautele e delle norme vigenti in materia;

m) effettuare anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, su titoli di cui alla precedente lettera b) ».

Art. 11.

L'articolo 18 è così modificato:

le lettere a), b), c) ed f) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« a) concedere crediti garantiti da ipoteca su beni immobili sotto forma di mutui o di aperture di credito in conto corrente con durata massima, rispettivamente non superiore ai 15 e 5 anni, e mutui chirografari di durata non superiore a 5 anni, con estinzione rateale;

b) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui all'articolo 17, lettera b), o di cambiali o di valide fidejussioni, o di libretti di risparmio ovvero di cessioni di credito liquide ed esigibili verso gli enti pubblici, nonchè di documenti rappresentativi di merci;

c) acquistare o vendere, per conto dei soci ed anche di terzi, titoli di cui all'articolo 17, lettera b), a condizione che, da parte dei committenti, sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli, in caso di vendita, nonchè ricevere in custodia ed in amministrazione titoli per conto dei soci stessi o di terzi »;

« f) assumere, previo ottenimento, nei casi previsti dalla legge, delle autorizzazioni prescritte in materia per le aziende di credito, direttamente o in partecipazione con altri enti, servizi di ricevitoria, esattoria, cassa e tesoreria per conto di enti pubblici ed altri enti, anche in deroga alle limitazioni previste da precedenti leggi e regolamenti »;

sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« h) effettuare anticipazioni e aperture di credito anche in forma di conto corrente garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emessi da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

i) concedere crediti garantiti da privilegio od ipoteca su cose mobili iscritte nei pubblici registri in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria. Le operazioni sotto forma di mutuo non potranno avere durata superiore ai 5 anni, mentre quelle sotto forma di conto corrente o cambiaria non dovranno avere scadenza superiore ai 18 mesi;

l) concedere prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

m) effettuare, con le autorizzazioni previste dalle leggi in materia, finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione secondo le modalità e le leggi vigenti, nonché operazioni di cambi e valute con le debite autorizzazioni e con l'osservanza delle disposizioni valutarie vigenti;

n) costituire cauzioni utilizzando titoli di proprietà, nonché rilasciare avalli e fidejussioni per conto terzi e per i soci, anche con assicurazione del rischio, purchè le suddette operazioni siano globalmente contenute nel limite del 15 per cento dei mezzi amministrati (patrimonio e depositi), salvo deroga autorizzata dall'organo di vigilanza;

o) concedere, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, nei casi previsti dalla legge e con l'osservanza delle dovute cautele, crediti chirografari (sconti di annualità statali, regionali, provinciali, comunali e di enti morali; finanziamenti ad enti pubblici, morali o similari, garantiti da delegazioni sulle imposte e tasse o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili a carico del bilancio dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di enti morali; anticipazioni e prefinanziamenti ad enti pubblici ed assimilati) di durata non superiore a cinque anni »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le Casse possono effettuare con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza altre operazioni o servizi oltre a quelli indicati »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati, salvo deroga autorizzata dall'organo di vigilanza, i seguenti limiti massimi globali:

i mutui ipotecari di cui alla lettera *a)* dell'articolo 18 di durata non inferiore a cinque e non superiore a quindici anni non possono eccedere il 10 per cento dei mezzi amministrati (patrimonio e depositi);

le partecipazioni e gli investimenti immobiliari di cui alle lettere *h)* ed *f)* dell'ar-

articolo 17 non possono superare l'ammontare del patrimonio.

Non sono soggette al limite di cui al comma precedente le partecipazioni delle Casse al capitale sociale dell'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, della Centrale altoatesina *Raiffeisen*, s.p.a. — *Raiffeisen-Zentrale Sudtirol* A.G. — e della Cassa centrale delle casse rurali trentine ».

Art. 12.

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« I rapporti e le operazioni di cui all'articolo 18, lettere *d*) ed *e*), il deposito a custodia ed amministrazione dei titoli, nonchè i depositi delle disponibilità liquide possono effettuarsi con la Banca d'Italia, con l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, con Istituti di credito di diritto pubblico, con Banche di interesse nazionale, con Casse di risparmio e, con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche con altri istituti di credito.

Nelle province autonome di Bolzano e di Trento i rapporti e le operazioni di cui al primo comma devono essere effettuati dalle Casse rurali con la Banca d'Italia, con l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane (ICCREA), con la Centrale Altoatesina *Raiffeisen* s.p.a. — *Raiffeisen-Zentrale Sudtirol* A.G. — con la Cassa centrale delle casse rurali trentine e, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche con altre istituzioni creditizie.

In ogni caso l'ammontare globale delle disponibilità liquide depositate all'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, e per quanto riguarda le casse rurali della provincia di Bolzano e Trento depositate rispettivamente alla Centrale Altoatesina *Raiffeisen* s.p.a. — *Raiffeisen-Zentrale Sudtirol* A.G. — e alla Cassa centrale delle Casse rurali trentine, non deve mai risultare inferiore al 50 per cento della somma totale delle disponibilità depositate presso istituzioni creditizie ai sensi del primo e secondo comma.

Il risconto di cambiali agrarie può essere effettuato anche presso gli istituti speciali di credito agrario.

Le Casse, l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, la Centrale Altoatesina *Raiffeisen* s.p.a. — *Raiffeisen-Zentrale Sudtirol* A.G. — la Cassa centrale delle casse rurali trentine, partecipano direttamente o indirettamente alla costituzione di un Fondo centrale di garanzia da istituirsi presso l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane (ICCREA), secondo le modalità che saranno stabilite da un apposito regolamento ».

Art. 13.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Gli utili annuali al netto anche di eventuali conguagli o rimborsi riconosciuti a favore dei soci sugli interessi attivi e passivi, devono essere destinati, almeno per la metà, alla formazione e all'incremento della riserva ordinaria; con la rimanenza le Casse potranno distribuire utili ai soci purchè in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; l'utile netto eventualmente ancora residuale sarà destinato per la metà alla formazione o all'incremento di una riserva straordinaria, e per la metà rimanente potrà essere, su voto dell'assemblea dei soci, erogato ai fini di beneficenza o mutualità.

La riserva straordinaria può essere anche utilizzata, con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, per l'acquisto di terreni, macchine ed utensili da conferirsi in affitto ai soci riuniti in cooperativa.

Le Casse devono tenere costantemente investiti in titoli di cui all'articolo 17, lettera b), valutati al valore corrente o in contanti, vincolati in un deposito fruttifero speciale presso l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, almeno il 10 per cento dei depositi e dei conti correnti con clienti, se costituite sotto forma di società cooperativa a responsabilità illimitata, ed almeno il 20 per cento dei detti depositi e conti correnti, se costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata.

I titoli costituiti ai sensi del comma precedente devono essere depositati a custodia in amministrazione presso l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane.

L'adeguamento di tali depositi deve avvenire mensilmente.

La metà delle somme depositate dalle Casse all'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, a titolo di riserva obbligatoria, dovrà essere investita dall'Istituto stesso in buoni ordinari del tesoro; l'altra metà può essere impiegata nell'acquisto di titoli prescelti fra quelli indicati dall'organo di vigilanza, o depositata presso istituzioni creditizie ».

Art. 14.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« La Cassa esercita la sua attività nel territorio del comune e nelle piazze ove essa è stabilita.

Può essere autorizzata ad operare in uno o più comuni e piazze nei quali non esista altra Cassa, ovvero quelle esistenti siano insufficienti rispetto alle necessità delle economie locali ».

Art. 15.

All'articolo 28 sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, la Centrale Altoatesina *Raiffeisen* s. p. a. — *Raiffeisen-Zentrale Sudtirol* A.G. — la Cassa Centrale delle casse rurali trentine, in relazione ai loro compiti statutari, espletati nei riguardi delle Casse partecipanti, sono sottoposti a vigilanza secondo le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Le federazioni sono organismi associativi, costituiti dalle Casse nella forma di società cooperativa a responsabilità limitata, aventi compiti di coordinamento, di revisione, di assistenza, rappresentanza e gestione di servizi in comune.

Ad esse devono aderire le Casse.

La federazione è regolata da uno statuto proposto dalla federazione stessa e da approvarsi con le forme previste dal presente testo unico per l'approvazione degli statuti delle Casse.

La medesima procedura sarà seguita per le successive modificazioni.

Le spese per il funzionamento della federazione sono a carico delle casse confederate in relazione ai rispettivi depositi e patrimoni.

Le Casse devono sottoporsi a revisioni periodiche da parte degli organi a ciò autorizzati secondo le disposizioni seguenti, ferma restando la competenza dell'organo di vigilanza in materia di credito e risparmio.

La revisione delle Casse è diretta:

a) a controllare il funzionamento sociale ed amministrativo;

b) ad accertare la osservanza delle norme di legge e delle disposizioni statutarie;

c) a prestare assistenza e consigli agli organi delle Casse ai fini del corretto funzionamento di esse e del miglior conseguimento degli scopi statutari, nel quadro delle linee generali di azione determinate dagli organismi regionali e centrali di categoria.

Le risultanze della revisione sono comunicate alle Casse per ogni conseguente provvedimento.

Le predette norme relative alle Federazioni, quali organismi associativi, non si applicano alle Casse delle province autonome di Bolzano e Trento, per le quali vigono speciali disposizioni di legge ».

Art. 16.

Il secondo comma dell'articolo 30 è sostituito dai seguenti:

« Esse, invece, anche se si trovano in stato di liquidazione, non possono essere incorporate da aziende di credito non disciplinate dal presente testo unico, salvo casi particolari nell'interesse dei creditori dietro autorizzazione dell'organo di vigilanza.

Sono nulle, anche se adottate all'unanimità, le delibere di trasformazione delle Casse in società esercenti il credito non sottoposte alle disposizioni della presente legge ».

Art. 17.

La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 39 è sostituita dalla seguente:

« *b*) delle norme di cui agli articoli 3, comma secondo, ultima parte, 10, comma secondo, 11 e 13, comma terzo, del presente testo unico ».

Art. 18.

L'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« Le Casse devono, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uniformare i rispettivi statuti sociali alle disposizioni della legge medesima.

La deliberazione dell'assemblea dei soci diretta ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto delle Casse alle disposizioni del codice civile e della legge modificativa, di che al comma precedente, è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; per la validità di questa deliberazione non occorre l'intervento del notaio ».

Art. 19.

Le disposizioni regolanti le cooperative in generale si applicano alle Casse in quanto compatibili con le norme speciali che disciplinano queste ultime.

Art. 20.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge, fatte salve quelle emanate nell'ambito delle Regioni a statuto speciale aventi competenza in materia.